



**2328 - Atto costitutivo - La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (spa unipersonale). L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:**

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;	8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;	9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;	10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;	11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;	12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;	13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;	Lo <b>statuto</b> contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, <b>costituisce parte integrante dell'atto costitutivo</b> . In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

**2332 – Nullità della società – Effetti:** Conservazione degli atti già compiuti - Possibilità di sanatoria

<b>2342 – CONFERIMENTI DA PARTE DEI SOCI</b>	>> <b>Denaro</b>	>> <b>Beni in natura</b> (relazione di stima giurata)	>> <b>Crediti</b> (garanzia <i>pro solvendo</i> )
--	------------------	--	--

Le **AZIONI** (art.2346 e segg.) come quota del capitale sociale e come titolo di partecipazione che attribuisce lo **status** di socio

<b>DIRITTI DEGLI AZIONISTI</b> (azioni ordinarie) <ul style="list-style-type: none"> <li>Diritto al dividendo</li> <li>Diritto alla quota di liquidazione</li> <li>Diritto di voto (art. 2251c.c.ogni azione 1 voto)</li> <li>Diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione</li> <li>Altri diritti (es. ispezione libro soci, impugnazione delibere ecc.)</li> </ul>	<b>PARTICOLARI CATEGORIE DI AZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni senza diritto di voto</li> <li>Azioni con voto limitato</li> <li>Azioni privilegiate (prelazione nella ripartizione utili o quote di liquidazione)</li> <li>Azioni di godimento</li> <li>Azioni di risparmio</li> <li>Azioni a favore dei prestatori di lavoro</li> </ul>
---	--

**CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI**

<b>Azioni nominative</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Devono essere interamente liberate</li> <li>Circolano come i titoli di credito nominativi, ovvero mediante <b>GIRATA</b> o la <b>DOPPIA ANNOTAZIONE</b></li> </ul>	<b>Azioni al portatore</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Circolano con la semplice consegna del titolo</li> </ul>
--	--

**CONTRATTI PARASOCIALI** - patti coi quali gli azionisti concordano i loro comportamenti all'interno della società. Es. sindacati di blocco e sindacati di voto

Le **OBBLIGAZIONI** (art.2410 e segg.) sono titoli di credito che incorporano:

- Il diritto alla restituzione della somma di danaro prestata
- Il diritto al pagamento di un interesse periodico

DIFFERENZE TRA AZIONI E OBBLIGAZIONI	
AZIONE	OBBLIGAZIONE
Rappresenta una quote ideale del capitale sociale Attribuisce al titolare lo status di socio È un titolo di partecipazione È normalmente nominativa Attribuisce il diritto al dividendo	Rappresenta un debito della società verso l'obbligazionista Attribuisce al titolare la qualità di creditore È un titolo di credito È normalmente al portatore Attribuisce il diritto all'interesse

## ORGANI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

- **Assemblea degli azionisti (ordinaria e straordinaria) – art. 2363 e segg.**
- **Amministratori – art. 2380 e segg.**
- **Collegio sindacale – art. 2397 e segg.**

### ORGANO DELIBERATIVO

#### ASSEMBLEA ORDINARIA - 2364 c.c.

- Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio
- Nomina gli amministratori, i sindaci e il Presidente del collegio sindacale, determinandone il compenso
- Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
- Delibera sulle altre questioni poste alla sua attenzione dall'atto costitutivo o dagli amministratori

**QUORUM - 1<sup>A</sup> convocazione:** devono essere presenti (quorum costitutivo) tanti soci che rappresentino il 50% del capitale sociale.

Le deliberazione (quorum deliberativo) vengono prese a maggioranza assoluta (50% + 1) del capitale presente.

**QUORUM - 2<sup>A</sup> convocazione:** l'assemblea è valida comunque (manca un quorum costitutivo)

Le deliberazione (quorum deliberativo) vengono prese a maggioranza assoluta (50% + 1) del capitale presente.

#### ASSEMBLEA STRAORDINARIA - 2365 c.c.

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo
- Sull'emissione di obbligazioni
- Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori

**QUORUM 1<sup>A</sup> convocazione:** Le deliberazione (quorum costitutivo e deliberativo) vengono prese a maggioranza assoluta (50% + 1) del capitale sociale.

**QUORUM 2<sup>A</sup> convocazione:** Le deliberazione (quorum costitutivo e deliberativo) vengono prese con la maggioranza di più di 1/3 del capitale sociale.

### ORGANO ESECUTIVO

**AMMINISTRATORI** artt.2364 e segg. c.c. - Rivestono la qualifica di mandatari e l'assemblea di mandante, sono nominati dall'assemblea per un massimo di 3 anni e da questa possono essere revocati

- Amministrazione unica: Amministratore unico
- Amministrazione collegiale: Consiglio di amministrazione (diretto da un Presidente con poteri di rappresentanza) - Amministratori delegati (con poteri di rappresentanza) -

**POTERI DEGLI AMMINISTRATORI** artt.2384 e segg. c.c.

- Gli amministratori con rappresentanza della società possono compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Le limitazioni al loro potere di rappresentanza, pur se iscritte nel registro delle imprese non sono opponibili ai terzi (salvo che si provi la loro conoscenza)

**DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI** artt.2390 e segg. c.c.

- Adempiere all'incarico con la diligenza del mandatario
- Vigilare sull'andamento della gestione
- Impedire i fatti dannosi per la società
- Non fare concorrenza
- Comunicare eventuali conflitti d'interesse e astenersi dalla partecipazione alle deliberazioni relative all'affare per il quale c'è conflitto

#### RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

- Penale (reati societari artt. 2621/2642 c.c.)
- Civile (artt.2392/2395 c.c.) verso la società, i creditori sociali, i singoli soci e i terzi

### ORGANO DI CONTROLLO

**COLLEGIO SINDACALE** artt.2397 e segg. c.c. - È composto da 3 o 5 membri (revocabili solo per giusta causa) nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

#### **Doveri:**

- controllare l'amministrazione della società e vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo,
- accertare che la contabilità sociale sia tenuta regolarmente
- accertare che il bilancio corrisponda alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
- accertare che siano rispettati i criteri di valutazione dell'attivo patrimoniali previsti dalla legge

#### **Poteri:**

- compiere ispezioni e controlli,
- impugnare le delibere dell'assemblea,
- impugnare le delibere del Consiglio di amministrazione adottate in conflitto d'interessi con la società,
- disporre indagini in ipotesi di denuncia di irregolarità da parte dei soci, dandone eventualmente comunicazione alla Consob

# LE DIVERSE CATEGORIE DI AZIONI

**AZIONI ORDINARIE:** rappresentano il tipo base della categoria, infatti attribuiscono uguali diritti ai loro titolari e precisamente:

- diritto agli utili e alla quota di liquidazione (art. 2350 c.c.) - ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione
- diritto di voto - art.2351 c.c. - ogni azione attribuisce il diritto di voto. Non possono emettersi azioni a voto plurimo

Ovviamente questi diritti sono riconosciuti, in via tendenziale, ad ogni tipo di azione e non solo a quelle ordinarie. Le azioni ordinarie, però, costituiscono il tipo base di azione ed attribuiscono, appunto, questi principali diritti sociali.

**AZIONI DI RISPARMIO** (d.lgs. n.58/1998 artt. 145-147): attribuiscono all'azionista vantaggi ancora maggiori a fronte di una compressione quasi totale del suo diritto alla partecipazione alla vita sociale e precisamente -

- possono essere emesse solo dalle società quotate in borsa
- non danno diritto al voto ma possono partecipare all'assemblea ordinaria
- sono dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale stabiliti nell'atto costitutivo
- gli azionisti di risparmio hanno una loro assemblea speciale, dove nominano un rappresentante comune che ha gli stessi poteri e obblighi del rappresentante degli obbligazionisti ex art. 2418 c.c.
- possono essere al portatore, ma solo se interamente liberate, mentre le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative
- è possibile attribuirgli il diritto di opzione anche su una diversa categoria di azioni

**AZIONI DI GODIMENTO** (art. 2353 c.c.) - i titolari di queste azioni avranno minori diritti rispetto ai titolari di azioni non rimborsate, e precisamente:

- gli utili verranno distribuiti solo dopo che gli altri azionisti avranno percepito un utile pari all'interesse legale
- se la società è messa in liquidazione avranno diritto al rimborso solo dopo che saranno state rimborsate le altre azioni al loro valore nominale
- salvo patto contrario non conferiscono diritto al voto

**AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE** (art. 2345 c.c.) **sono necessariamente nominative:**

- la prestazione accessoria non deve consistere in denaro
- l'atto costitutivo deve determinare il contenuto la durata le modalità ed il compenso
- le azioni non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori

**AZIONI RISCATTABILI** (2437 sexies c.c.) - Si tratta di azioni che, se alienate, possono essere riscattate dalla società o dai singoli soci. Il diritto di riscatto, infatti, può essere attribuito a una qualsiasi categoria di azioni, come ci conferma lo stesso articolo 2437 sexies c.c..

Queste azioni si sono rivelate di particolare utilità in particolari circostanze, come quelle in cui la partecipazione del socio si spiega alla luce di rapporti extrasociali, per esempio di lavoro o di fornitura.

**AZIONI POSTERGATE** - La nuova formulazione dell'art. 2348 c.c. ha riconosciuto la possibilità delle c.d. azioni postergate. Si tratta di azioni che si caratterizzano per la diversa incidenza nei confronti delle perdite. Si può stabilire, infatti, che le perdite incideranno su questo tipo di azioni solo dopo che abbiano inciso sulle altre categorie di azioni.